



## Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

### Club per l'UNESCO di Torino ODV già Centro per l'UNESCO di Torino ODV

*(Modificato ai fini dell'adeguamento alla Risoluzione 39 C/90 dell'UNESCO - Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura - che richiede che la denominazione "Centro per l'UNESCO" sia cambiata in "Associazione" o "Club" per l'UNESCO, scadenziata con lettera del Vice Direttore Generale UNESCO, Firmin Edouard Matoko, Ref: PAX/DRX/RMS/NAC/22/16 del 31/05/2022)*

#### Art. 1

##### **Costituzione, denominazione e sede**

1. In continuità con l'Associazione "Centro per l'UNESCO di Torino - ONLUS", fondata a Torino come "Club UNESCO di Torino" il 19 dicembre 1984 con atto Numero 25107 di Repertorio, Fascicolo numero 6751, successivamente trasformata in "Centro UNESCO di Torino" a seguito di delibera della Federazione Italiana dei Club e Centri UNESCO e dell'Assemblea dei Soci del 9 aprile 1992 ed ancora, avendo modificato il proprio nome in "Centro per l'UNESCO di Torino - ONLUS" il 01/02/2017 su richiesta dell'UNESCO di cui alla comunicazione del 27/02/2014 a firma di Eric Falt Vice Direttore Generale UNESCO per le Relazioni Esterne e l'Informazione al Pubblico, successivamente modificato per l'adeguamento al contenuto del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii ed anche con l'assunzione della denominazione Centro per l'UNESCO di Torino ODV, modifica ulteriormente il solo proprio nome in "Club per l'UNESCO di Torino ODV".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Torino, Viale Maestri del Lavoro 10 - CAP 10127. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 11.
5. L'Associazione opera su base volontaria, è legalmente e finanziariamente indipendente dall'UNESCO, riceve l'accreditamento all'uso del nome, acronimo e logo dell'UNESCO dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO (CNIU) cui l'accreditamento è riservato; in caso di revoca dell'accreditamento all'uso del nome, acronimo e logo dell'UNESCO, l'Assemblea Straordinaria dei soci potrà deliberarne la modifica del nome o lo scioglimento.
6. L'Associazione aderisce alla Federazione Italiana delle Associazioni e Club per l'UNESCO (FICLU), ne adotta i principi generali e si impegna a rispettarne le condizioni statutarie che ne regolano l'adesione.

#### Art. 2

##### **Scopi e finalità**

1. L'ODV è apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e si ispira a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, alla luce di quanto espresso dal Preambolo dell'Atto Costitutivo dell'UNESCO, che tra l'altro recita "... poiché le guerre nascono nell'animo degli uomini e nell'animo degli uomini che devono essere elevate le difese della Pace ...".
2. Scopo principale dell'Associazione è promuovere la comprensione e il sostegno alla missione, alle priorità e ai programmi dell'UNESCO a livello locale. Con la propria attività contribuisce alla promozione dei valori, dei messaggi e delle azioni dell'UNESCO e può operare in qualsiasi ambito di competenza dell'Organizzazione in riferimento ai principali programmi dell'UNESCO.

3. L'Associazione:
- a. promuove l'interesse del vasto pubblico nella missione, nei programmi e nelle attività dell'UNESCO;
  - b. contribuisce a sviluppare e promuovere la comprensione degli obiettivi dell'UNESCO, anche a livello locale;
  - c. contribuisce all'attuazione del programma dell'Organizzazione con la supervisione della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO e coordinandosi con la FICLU;
  - d. promuove i valori della solidarietà, della tolleranza e del rispetto della diversità culturale dei popoli, nonché dell'educazione alla cittadinanza globale, ai Diritti Umani e allo Sviluppo Sostenibile;
  - e. promuove le Giornate, le settimane, gli anni e Decenni Internazionali proclamati dall'UNESCO;
  - f. collabora con la FICLU nella diffusione e promozione dei messaggi UNESCO, dei documenti e delle informazioni provenienti dal Segretariato dell'UNESCO attraverso i mezzi di comunicazione di cui dispone, inclusi i social media.
4. Nella prospettiva di cui ai commi precedenti l'Associazione si impegna a mantenere stretti rapporti di collaborazione con la CNIU, con la FICLU e con i Club ad essa associati; in particolar modo con quelli vicini, nonché con le Federazioni Regionali, con la Federazione Mondiale – WFUCA e con l'UNESCO.

### Art. 3 Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii, di svolgere in via principale le seguenti attività di interesse generale:
- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - b. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
  - c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - d. formazione universitaria e post-universitaria;
  - e. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  - f. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - h. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - i. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - j. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - k. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei

tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo l'ODV intende svolgere:
  - a. seminari, convegni, dibattiti e corsi di formazione per la cittadinanza attiva e i diritti umani;
  - b. azioni di sensibilizzazione in favore della comprensione dell'importanza dei beni paesaggistici e culturali, anche mediante l'organizzazione di visite e la diffusione delle Passeggiate Patrimoniali;
  - c. Incontri, visite, mostre e altre azioni per favorire la conoscenza degli altri Paesi e delle altre culture nonché per conoscere e comprendere lo scopo e l'azione delle organizzazioni internazionali;
  - d. formazione della cittadinanza in generale e, in particolare, di insegnanti, studenti e genitori per la conoscenza delle Dichiarazioni internazionali su tutela del patrimonio, ambiente, diritti umani, diritti del fanciullo, parità di genere, diritti delle generazioni future, ecc.;
  - e. insegnamento della lingua italiana agli stranieri svantaggiati;
  - f. insegnamento del fair-play e della Carta UNESCO dello Sport a sportivi, allenatori e genitori di bambini che praticano lo sport;
  - g. traduzione e diffusione di documenti UNESCO relativi a tematiche educative, scientifiche e culturali;
  - h. realizzazione di edizioni a stampa e ebook su tematiche legate all'educazione, alla cultura, alla scienza e per la diffusione delle *best practices* in questi campi;
  - i. formazione degli studenti universitari alla conoscenza delle Organizzazioni internazionali e in particolare dello scopo e delle azioni dell'UNESCO sia mediante seminari sia attraverso incontri che prevedono la presentazione e discussione pubblica di tesi di laurea o di dottorato di particolare interesse civile, culturale o scientifico e del territorio;
  - j. gestione di un centro di documentazione sulle tematiche dell'UNESCO e in merito ai contenuti delle campagne di sensibilizzazione dell'ONU, tra cui la parità di genere, i beni culturali patrimonio mondiale, nazionale e regionale dell'UNESCO;
  - k. Organizzazione di mostre e concorsi sulle materie di interesse dell'UNESCO;
  - l. Formazione all'uso responsabile dei media e prevenzione attraverso seminari e la formazione all'uso di internet o social media nella didattica;
  - m. Sostegno economico, anche mediante raccolta di fondi o donazioni, a programmi di intervento a sostegno di iniziative di particolare interesse sociale;
  - n. Formazione all'insegnamento ed al tutoraggio di docenti di ogni materia, ordine e grado inclusi i docenti universitari.
3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.
4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.
5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
6. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

B' 

10. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.
11. Nello svolgere la propria attività l'Associazione adotta le seguenti prassi:
- elabora, in coordinamento con la FICLU, un piano d'azione ispirato agli scopi di cui all'art. 2 e coerente con le deliberazioni dell'Assemblea della FICLU, nonché, alla fine dell'anno, una relazione delle attività svolte;
  - trasmette i documenti di cui al punto precedente alla FICLU e alla CNIU in pari tempo;
  - assicura che i propri obiettivi e le proprie attività siano ispirati agli obiettivi strategici e alle priorità programmatiche dell'UNESCO del momento;
  - non utilizza l'Associazione per scopi politici;
  - non fa dichiarazioni a nome dell'UNESCO o della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO;
  - non è coinvolta in azioni che producano profitti;
  - non assume i diritti e le prerogative dell'UNESCO;
  - rispetta rigorosamente le Direttive riguardanti l'uso del nome, dell'acronimo, del logo e dei nomi di dominio Internet dell'UNESCO adottati dalla Conferenza Generale nella sua 34<sup>a</sup> sessione (34 C / risoluzione 86) al fine di prevenirne ogni abuso.
  - utilizza il nome, l'acronimo e il logo dell'UNESCO dopo l'ottenimento dell'accreditamento dalla Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.

#### Art. 4

##### Patrimonio e risorse economiche

- Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
  - Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
  - Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
- L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
  - Quote associative e contributi degli aderenti;
  - Contributi pubblici e privati;
  - Donazioni e lasciti testamentari;
  - Rendite patrimoniali;
  - Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii);
  - Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
- L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
- E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.



## **Art. 5 Soci**

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a 7 persone fisiche o 3 ODV. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

## **Art. 6 Criteri di ammissione ed esclusione**

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con la quale l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ODV. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
2. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni dalla deliberazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.
3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
  - a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
  - b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV e mancata osservanza di quanto previsto all'Art. 7 comma b);
  - c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 90 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

## **Art. 7 Diritti e Doveri dei soci**

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
  1. I soci hanno diritto:
    - di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
    - di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    - di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
    - di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b. I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

**Art. 8**  
**Organi dell'ODV**

1. Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio direttivo;
- c. Il Presidente.

**Art. 9**  
**Assemblea dei Soci**

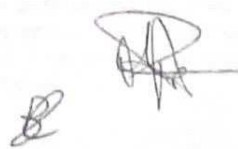
1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati se i soci sono meno di 500 soci e più di 5 associati se i soci sono più di 500.
4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
10. Nel caso in cui il numero di associati sia uguale o maggiore a cinquecento, si può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 Codice civile, in quanto compatibili.
11. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

**Art. 10**  
**Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a. approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
  - b. discute ed approva i programmi di attività;
  - c. elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
  - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV; (se previsto)
  - e. nomina e revoca l'organo di controllo (se previsto);
  - f. elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri; (se previsto)
  - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - i. ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
  - j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - l. delibera sull'esclusione dei soci;
  - m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
  - n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stessa;
  - p. determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
  - q. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

**Art. 11**  
**Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.



**Art. 12**  
**Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 4 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 3 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
  - c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 comma 4 del presente Statuto;
  - g. approva i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 comma 6 dello Statuto;
  - h. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
  - i. ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti. Può riunirsi anche in via telematica.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.



12. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un consigliere o di un terzo anche non socio, sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, inclusi quelli collegatisi per via telematica. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

#### **Art. 13 Presidente**

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

#### **Art. 14 Organo di controllo**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 30 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., può essere nominato dall'Assemblea un organo di controllo anche monocratico.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
5. L'Organo di controllo dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.



#### **Art. 15**

##### **Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti**

1. Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto per legge ai sensi dell'art. 31 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un collegio.
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 3 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

#### **Art. 16**

##### **Il Collegio dei Proviviri**

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Proviviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.
2. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Proviviri durano in carica n. 3 anni e sono rieleggibili n. 3 volte.
3. Il Collegio dei Proviviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
4. Il Collegio dei Proviviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.
5. Le riunioni del Collegio dei Proviviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti. Le risultanze sono verbalizzate e comunicate al Consiglio Direttivo.

#### **Art. 17**

##### **Il Presidente Onorario**

1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall'Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'ODV.
2. Il Presidente Onorario, se socio, ha tutti i diritti e i doveri degli altri soci dell'ODV e può partecipare al CD senza diritto di voto.

#### **Art. 18**

##### **Comitati Tecnici o Scientifici**

1. Nell'ambito delle attività approvate dall'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici o Scientifici cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che l'ODV intende promuovere. Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.



**Art. 19**  
**Libri sociali**

2. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:
- a. il libro dei soci;
  - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
  - d. È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

**Art. 20**  
**Scioglimento**

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

**Art. 21**  
**Norme finali**

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 Dlgs 117/2017 e art. 26 Dlgs 105/2018.

Il Segretario verbalizzante

*Barbara Costabello*

Barbara Costabello

Il Presidente

*Maria Paola Azzario*

Maria Paola Azzario



**Oggetto:** I: RISPOSTA VARIAZ.STATUTO CENTRO PER L'UNESCO TORINO

**Mittente:** DP I TORINO - UT TORINO 3 <dp.itorino.uttorino3@agenziaentrate.it>

**Data:** 26/07/22, 15:26

**A:** "segreteria@cutorino.org" <segreteria@cutorino.org>

Gentile Utente,

In riferimento alla richiesta di cui all'oggetto, pervenuta a mezzo PEC in data 22/07/2022 si comunica che la scrittura privata è stata registrata con i seguenti estremi:

- data di registrazione: 26/07/2022
- serie \_3\_, n. 4341 \_\_\_\_.

Si ricorda al richiedente che dovrà depositare presso questo Ufficio gli originali dell'atto prenotando un appuntamento tramite il sito dell'Agenzia delle entrate, <http://www.agenziaentrate.gov.it>, per il servizio "consegna documenti". Si chiede di indicare in "Motivo di richiesta appuntamento": consegna originali atto n... serie... registrato in data.... (estremi dell'atto).

Distinti saluti